



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato A)



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 1 “RICERCA E INNOVAZIONE (OT1)”

Bando attuativo dell’azione 1.2.4

“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”

**Riapertura termini per la presentazione delle domande
Area di crisi complessa savonese**

1. Finalità e obiettivi

In attuazione dell'Asse prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e sviluppo sperimentale" del "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Azione 1.2.4., Regione Liguria intende promuovere la realizzazione di **progetti complessi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale** su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie della "Smart Specialisation Strategy" regionale da parte di micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associate e Consorzi.

Le principali finalità dell'azione sono:

- promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate nella strategia di specializzazione intelligente regionale, al fine anche di rilanciare la competitività tecnologica di settori portanti dell'economia regionale;
- favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e competitività del territorio ligure;
- favorire ricadute sul territorio in termini di competitività del sistema produttivo, innalzando in particolare il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi.

2. Definizioni

L'elenco completo delle definizioni è riportato nell'allegato 1.

3. Ambiti Tecnologici ammissibili

Nel rispetto del principio di concentrazione degli investimenti su priorità tecnologiche chiave a livello regionale, saranno finanziati progetti complessi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati nella "Smart Specialisation Strategy" della Regione Liguria (approvata con Deliberazione del 17/12/2013 n. 1706 ed aggiornata con Deliberazione del 30/11/2015 n. 1330 – pubblicata sul sito <http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/ricerca-innovazione-ed-energia-.html>)

Gli ambiti individuati sono:

1. **Tecnologie del mare**
2. **Salute e scienze della vita**
3. **Sicurezza e qualità della vita nel territorio.**

Tali ambiti sono descritti e declinati nel documento sopraccitato.

4. Dotazione finanziaria

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 3.500.000,00 di euro, ripartita nelle due finestre temporali di cui all'art.11, come di seguito riportato:

- € 2.100.000,00, pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili, per il finanziamento delle domande presentate a valere sul primo periodo di apertura dei termini di presentazione delle domande;

- € 1.400.000,00, pari al 40% delle risorse finanziarie assegnate, per il finanziamento delle domande presentate a valere sul secondo periodo di apertura dei termini di presentazione. . Le risorse sono destinate a finanziare progetti complessi di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale proposti dai soggetti di cui al successivo articolo 5.

In coerenza con quanto previsto all'articolo 7, comma 1), lettera d) della Legge regionale 7 febbraio 2012 n. 1 "Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri", è riservata una quota pari al 60% di ciascuna delle sopra ripartite assegnazioni, alle micro, piccole e medie imprese, di cui il 30% destinato alle micro e piccole imprese.

5. Soggetti beneficiari (1)

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole medie e grandi imprese in forma singola o associata, nella forma di ATS. Possono inoltre presentare domanda i Consorzi, già costituiti alla data di presentazione del progetto, con attività esterna così come disciplinati negli artt. 2612-2615 ter c.c..

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Le grandi imprese sono ammissibili ad agevolazione **esclusivamente** in riferimento allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione industriale e alla sperimentazione dell'industrializzazione dei risultati da essi derivanti. Lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa) attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti **non è ammissibile** ad agevolazione.

Al momento della presentazione della domanda le imprese/consorzi devono:

1. essere costituiti ed essere regolarmente iscritti ed attivi nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
2. esercitare attività diretta alla produzione di beni e/o servizi.

Nel caso di Aggregazioni (ATS), queste, al momento della presentazione della domanda devono:

- essere già costituite,

oppure

- perfezionare la costituzione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Sono esclusi dai benefici del presente bando:

- a) le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei

(¹) tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la

prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

- b) le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, per le sole imprese che abbiano ottenuto il relativo decreto di ammissione;
- c) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014 UE;
- d) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9 comma 2 D. Lgs. 86/2001 n. 231)

Nel caso di aggregazioni:

- il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partecipante all'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% e meno del 10% dei costi ammissibili del progetto presentato;
- le aggregazioni non possono subire variazioni rispetto a quella approvata in fase istruttoria. Unica eccezione nel caso in cui si verificano le condizioni previste dai commi 18 e 19 all'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. In tal caso le altre imprese facenti parte dell'aggregazione dovranno assumersi le obbligazioni della/delle imprese fallite o rientranti nei casi di cui ai commi precitati del D. Lgs indicandone altresì le modalità. Tali variazioni saranno valutate al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del progetto, in assenza delle quali il contributo sarà revocato. **Non sono quindi ammissibili sostituzioni di imprese e/o nuovi subentri.**

6. Localizzazione

I progetti devono interessare strutture operative localizzate **nell'Area di crisi complessa, individuata con Deliberazioni di Giunta n. 812/2016, n. 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016**, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA. Qualora all'atto della presentazione della domanda il beneficiario (in caso di ATS tutti i partecipanti al raggruppamento) non abbia unità operativa interessata dal progetto **nell'area di riferimento**, l'apertura della stessa dovrà avvenire prima della richiesta di erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art 14.

7. Iniziative ammissibili

I progetti per essere ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici definiti nel documento di "Smart Specialisation Strategy".

Le attività devono essere tese alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti funzionali al rafforzamento della competitività del sistema produttivo negli ambiti di specializzazione intelligente.

I progetti devono:

- avere durata non superiore a 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- avere un costo ammissibile non inferiore a €. 300.000,00 e non superiore a €. 1.000.000,00;
- essere avviati dopo la presentazione della domanda e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, pena la revoca.

La data di inizio progetto coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le voci di spesa ammissibili:

- A. Spese del personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo dell'80% del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e le collaborazioni "organizzate dal Committente", secondo la normativa vigente. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro nei limiti di spesa - riferiti al costo anno degli stessi - del 50% per le micro e piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese. Qualora, per il raggiungimento dei risultati del progetto, fosse necessario l'impiego di personale afferente ad unità operative localizzate al di fuori del territorio dell'area di crisi complessa del savonese, questo potrà essere rendicontato fino ad un massimo del 20% del costo totale del personale ammissibile di ogni singola impresa;
- B. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 500,00 Euro;
- C. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce di spesa non potrà essere superiore 40% del costo ammissibile del progetto;
- D. Altri costi di esercizio: i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

E. Spese generali: dovranno essere calcolate nella misura forfetaria del 15% del totale delle spese ammesse di cui al punto A). Il metodo di calcolo delle spese indirette è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 1, lettera a) "Finanziamento a tasso forfetario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) 1303/2013.

Le spese relative alle strumentazioni e alle attrezzature sono considerate ammissibili solo nel caso di acquisto diretto, limitatamente alle quote di ammortamento per il periodo di impiego nel progetto e in parte proporzionale all'effettivo utilizzo nello stesso.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario.

Sono ammessi alle agevolazioni soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti.

Per progetti presentati da un'impresa singola, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria.

Nel caso di progetti presentati da Aggregazioni nella forme previste dall'art 5, l'eventuale agevolazione verrà liquidata all'impresa capofila, che dovrà trasferire alle imprese aggregate la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati alle singole imprese che ne sosterranno il costo. Dovranno comunque essere rispettate le percentuali previste all'art. 5 del bando.

Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente lettera A);
- le spese effettuate e/o fatturate da società-comprese le ditte individuali nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- con riferimento ai Consorzi, le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese, nonché le prestazioni di servizi effettuate dalle singole imprese consorziate e fatturate al Consorzio;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;

- per l'acquisizione di beni usati;
- in caso di aggregazioni, per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento.

Le modalità di pagamento ammissibili per le spese sono limitate al bonifico, Ri.Ba, RID e carta di credito aziendale, a valere su uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.

9. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente articolo 8 nella misura sotto indicata:

	RI	SS
Micro e Piccola Impresa	70%	45%
Media Impresa	60%	35%
Grande Impresa	50%	25%

Ciascuna impresa non può ottenere più di un'agevolazione a valere sul presente bando e può presentare, anche in qualità di partecipante ad aggregazione, una sola domanda di contributo a valere su ciascuna finestra temporale per la presentazione delle domande prevista al successivo paragrafo 11.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

10. Cumulo

Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili.

11. Presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente e/o dal capofila dell'aggregazione (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Le due finestre temporali per la presentazione dei progetti sono:

➤ dal **05/03/2019** al **15/03/2019**

e

➤ dal **10/06/2019** al **25/06/2019**

A valere sulla seconda finestra temporale non può essere ripresentato un progetto non accolto a seguito di valutazione di merito negativa.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30.

Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. S.p.A. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

12. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "Bandi on line":

- Anagrafica
- Relazione tecnica scientifica ed economica

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo a ciascun beneficiario e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- relazione illustrativa dell'impresa/consorzio ed, in caso di ATS, di tutti i partecipanti all'aggregazione;
- in caso di aggregazioni non ancora costituite: dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS, secondo il format che sarà reso disponibile telematicamente;
- in caso di ATS già costituite è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal format sopraindicato, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 60gg dal provvedimento di concessione.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

13. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa.
2. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base del maggior impatto occupazionale diretto e specificatamente, del maggior numero di ricercatori di nuova assunzione da impiegare a tempo indeterminato (che dovrà avvenire nel periodo di realizzazione del progetto).
Nel caso di parità è data priorità ai progetti che prevedono un maggior numero di piccole medie imprese coinvolte. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

3. FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato, tenendo conto della riserva di cui al punto 5 e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
5. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria;
6. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato;
7. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso;
8. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
9. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa proponente e/o all'impresa capofila dell'aggregazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
10. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
11. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
12. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
13. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - l'ammissibilità formale della domanda;
 - il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- La completezza e regolarità della documentazione prevista dal sistema bandi on line (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
- Tipologia e localizzazione dell'investimento coerenti con le prescrizioni del bando;
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/ai potenziale/i beneficiario/i;
- Cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
- Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- Rispetto delle soglie di costo (minimo e massimo) fissate dal bando;
- Ambito progettuale legato alle specializzazioni individuate nella Smart Specialisation Strategy regionale.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande il cui esame di merito – in ordine ai sotto riportati criteri, abbia esito positivo – con una valutazione, quindi, almeno sufficiente dei criteri dal n.4 al n.9 – e che conseguano, comunque, un punteggio minimo o uguale a 55 punti in relazione ai criteri sottoelencati.

	CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Numero e ruolo delle PMI coinvolte.	progetto presentato da:	
		N.2 imprese	2
		da 3 a 5 imprese	4
		oltre le 5 imprese	5
		Soggetto in possesso del rating di legalità secondo il Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57	1
2	Realizzazione del progetto mediante collaborazione con Organismi di ricerca	NO	0
		SI	6
3	Impatto occupazionale diretto: numero di ricercatori di nuova assunzione da impiegare nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato con assunzione a tempo indeterminato (che dovrà avvenire nel periodo di realizzazione del progetto)	da 1 a 2 unità	3
		da 3 a 4 unità	6
		superiori alle 4 unità	8
4	Validità del progetto proposto e coerenza dei risultati attesi.	Sufficiente	7
		Discreta	10
		Buona	15
5	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.	Sufficiente	4
		Discreta	7
		Buona	10
6	Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento.	Sufficiente	9
		Discreta	14
		Buona	20
7	Coerenza, congruità ed organizzazione delle attività progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti. Congruità dei costi e congruità dei tempi di realizzazione (priorità per interventi immediatamente cantierabili).	Sufficiente	4
		Discreta	7
		Buona	10

	CRITERI DI VALUTAZIONE DI MERITO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
8	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto.	Sufficiente	4
		Discreta	7
		Buona	10
9	Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto di R&S proposto.	Sufficiente	7
		Discreta	10
		Buona	15

Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio n.3 (impatto occupazionale diretto), il periodo preso a riferimento è quello decorrente dalla data di presentazione del progetto fino al termine ultimo previsto dal provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Sia in fase istruttoria che nelle diverse fasi del procedimento, FI.L.S.E. S.p.A. potrà avvalersi di esperti in materia.

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali.

14. Erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutte le imprese (singole/ConSORZI e aggregate) è subordinata:

- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio dell'area di crisi complessa del savonese.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del beneficiario, secondo le seguenti modalità:

Una prima quota, pari al 30% dell'agevolazione concessa, potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, previa presentazione:

- dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
- dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni attestante che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

Una seconda quota, pari al 50% dell'agevolazione concessa, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del progetto ammesso, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line;

Il saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 90gg dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (massimo 24 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione).

Nel caso di aggregazioni (ATS) la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dalla capofila, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti, allegando la documentazione richiesta dal sistema bandi on line di tutti i partner.

Il contributo sarà erogato alla capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

15. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo all'impresa/consorzio beneficiaria/o e/o all'impresa capofila dell'aggregazione di:

- a. avviare il progetto entro 60 giorni dalla data del ricevimento della concessione del contributo; nel caso di aggregazioni entro tale data dovrà essere perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a FILSE dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere –eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
- b. provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio dell'area di crisi complessa secondo le disposizioni di cui all'art.6;
- c. eseguire il progetto entro 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- d. produrre la rendicontazione finale di spesa entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- e. chiedere autorizzazione preventiva a FI.L.S.E. S.p.A. per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento e comunque fermo restando i limiti di cui all'art. 5.
- f. fornire alla Regione e a FI.L.S.E. S.p.A., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g. dare comunicazione a FI.L.S.E. S.p.A. qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- h. comunicare preventivamente a FI.L.S.E S.p.A. per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art.5,
- i. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo i requisiti di accesso di cui all'art 5 (ad eccezione del requisito relativo alla dimensione d'impresa)
- j. conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;

- k. non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni per le MPMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
- l. menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del PO FESR Liguria 2014-2020;
- m. apporre, su ogni originale di spesa ammessa ad agevolazione, la dicitura: "spesa cofinanziata con le risorse del PO FESR Liguria 2014-2020";
- n. accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la FI.L.S.E. S.p.A., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

16. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui:

- a. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b. il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- c. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
- d. il beneficiario non abbia avviato il progetto entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
- e. il beneficiario non abbia provveduto, nei tempi previsti dal bando, all'apertura dell'unità operativa sul territorio dell'area di crisi complessa di cui all'art. 6;
- f. la rinuncia da parte del Soggetto beneficiario;
- g. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
- h. I dati per i quali in sede istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio non siano confermati a consuntivo e a motivo di ciò, risulti un punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto.

In caso di scostamento in riduzione rilevato tra i dati relativi all'impatto occupazionale diretto esposto in domanda e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

17. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà un monitoraggio intermedio e uno finale per verificare nel merito la coerenza delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse all'agevolazione nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati a progetto.

18. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, FI.L.S.E. S.p.A. non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19. Tutela della privacy

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, recante disposizioni in materia di protezione dei dati, si informa che:

Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdl@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

La società FI.L.S.E. S.p.A., nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, si impegna a trattare i dati medesimi esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni connesse al presente bando, e nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del . Lgs. 101/2018.

Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

Allegato 1

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Reg 651/2014)

«**organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

«**ricerca fondamentale**»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

«**ricerca industriale**»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

«**sviluppo sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

«**studio di fattibilità**»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

«**spese di personale**»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

«alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

«collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

«infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

«poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

«personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

«servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

«servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

«innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del

prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

«**innovazione di processo**»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

«**distacco**»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro.